CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

# Art. 4 (Convenzione con la società siciliana di navigazione)

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri, annesso alla precitata convenzione, approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi determinati dalla presente convenzione.

Versione in vigore dal 1 settembre 1903, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana |
| Estremi | Legge 8 luglio 1903, n. 355 |
| Partizione | Convenzione con la società siciliana di navigazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-societa-siciliana-di-navigazione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it